

IN.CO.FIN S.r.l.

Modello di Organizzazione,
Gestione e Controllo
ex D.Lgs. n. 231/2001

REVISIONI DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. N. 231/2001

Ver.	Aggiornamento	Data
1.0 2.0	Reati contro la Pubblica Amministrazione Reati societari Reati finanziari Reati transnazionali Altri reati Reati contrari alla salute e alla sicurezza sul lavoro Reati di riciclaggio Delitti informatici (condivisione con referenti di progetto)	01/05/2008
3.0	Delitti di criminalità organizzata Delitti contro l'industria e il commercio Delitti in violazione del diritto di autore Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria Aggiornamento procedure specifiche	06/05/2010
4.0	Aggiornamento procedure specifiche e recepimento delle modifiche normative apportate dalla Legge n. 122/2010 in merito alla soglia per la circolazione di strumenti di pagamento in forma libera.	10/11/2010
5.0	Descrizione della Società Reati ambientali (D.Lgs. 121/2001)	14/11/2011
6.0	Corruzione tra privati (L. 190/2012) Impiego di lavoratori irregolari (D.Lgs. 109/2012)	25/03/2013
7.0	Aggiornamento conseguente a: <ul style="list-style-type: none"> ➤ Modifiche normative apportate dal Legislatore nel catalogo dei reati-presupposto: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Introduzione del reato di adescamento di minorenni (D.Lgs. n. 39/2014); ▪ Modifica della disciplina inerente il reato di scambio elettorale politico-mafioso (Legge n. 62/2014); ▪ Introduzione del reato di auto-riciclaggio (Legge n. 186/2014); ▪ Integrazioni nella categoria dei reati ambientali (Legge n. 68/2015); ▪ Modifiche / Integrazioni nella categoria dei reati societari (Legge n. 69/2015); ▪ Introduzione del reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (Legge n. 199/2016); ▪ Modifiche e integrazioni riferite al reato di corruzione tra privati (in particolare, integrazione della fattispecie illecita di "istigazione alla corruzione tra privati"); ▪ Formale rinumerazione dell'articolo del D.Lgs. n. 231/2007 con cui lo stesso ha introdotto nel D.Lgs. n. 231/2001 i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita. 	19/10/2017

INDICE

PARTE GENERALE.....	5
1. PREMESSA.....	5
2. FONTI NORMATIVE DI RIFERIMENTO	5
3. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001	8
3.1 IL REGIME DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI EX D.LGS. N. 231/2001.....	8
3.2 DELITTI TENTATI	11
3.3 REATI COMMESSI ALL'ESTERO	11
3.4 LINEE GUIDA DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA	11
4. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	12
4.1. REQUISITI GENERALI	12
4.2 ATTIVITÀ PROPEDEUTICHE ALLA PREDISPOSIZIONE DEL MODELLO	12
4.3 PRINCIPI REGOLATORI DEL MODELLO	13
4.4. AGGIORNAMENTO, MODIFICHE E INTEGRAZIONI DEL MODELLO	14
5. L'ORGANISMO DI VIGILANZA	15
5.1 STRUTTURA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	15
5.2 FUNZIONI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	16
5.3 FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	17
5.4 FLUSSI INFORMATIVI DALL'ORGANISMO DI VIGILANZA	19
6. LA DIFFUSIONE DEL MODELLO	20
6.1 INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEI DIPENDENTI	20
6.2 INFORMAZIONE ALLE CONTROPARTI ESTERNE.....	20
7. IL SISTEMA DISCIPLINARE.....	21
7.1 MISURE NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI.....	21
7.2 MISURE NEI CONFRONTI DEI DIRIGENTI	23
7.3 MISURE NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI	23
7.4 MISURE NEI CONFRONTI DELLE CONTROPARTI ESTERNE.....	24
8. LA DESCRIZIONE DELLA SOCIETÀ.....	25
8.1 ATTIVITÀ SVOLTA	25
8.2 STRUTTURA DI GOVERNANCE E CONTROLLO	25
9. INTEGRAZIONE TRA IL MODELLO ORGANIZZATIVO ED IL CODICE ETICO	26
LE PARTI SPECIALI.....	27
PARTE SPECIALE A - REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.....	28
1. REATI PRESUPPOSTO.....	28
2. PROCESSI A RISCHIO	31
3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO.....	31
4. PROCEDURE SPECIFICHE.....	31
5. FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA	31
PARTE SPECIALE B – REATI SOCIETARI	32
1. REATI PRESUPPOSTO	32
2. PROCESSI A RISCHIO	35
3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO.....	35
4. PROCEDURE SPECIFICHE.....	35
5. FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA	35
PARTE SPECIALE C – REATI TRANSNAZIONALI.....	36
1. REATI PRESUPPOSTO	36
2. PROCESSI A RISCHIO	38
3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO.....	38

4. PROCEDURE SPECIFICHE.....	38
5. FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA	38
PARTE SPECIALE D – REATI CONTRARI ALLA SALUTE E ALLA SICUREZZA SUL LAVORO	39
1. REATI PRESUPPOSTO.....	39
2. PROCESSI A RISCHIO	40
3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO.....	40
4. PROCEDURE SPECIFICHE.....	40
PARTE SPECIALE E – REATI DI RICICLAGGIO E DI AUTORICICLAGGIO	41
1. REATI PRESUPPOSTO	41
2. PROCESSI A RISCHIO	46
4. PROCEDURE SPECIFICHE.....	46
5. FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA	46
PARTE SPECIALE F – DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA	47
1. REATI PRESUPPOSTO	47
2. PROCESSI A RISCHIO	48
3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO.....	48
4. PROCEDURE SPECIFICHE.....	48
5. FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA	48
PARTE SPECIALE G – DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO	49
1. REATI PRESUPPOSTO	49
2. PROCESSI A RISCHIO	50
3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO.....	50
4. PROCEDURE SPECIFICHE.....	50
5. FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA	50
PARTE SPECIALE H – INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA.....	51
1. REATI PRESUPPOSTO	51
2. PROCESSI A RISCHIO	52
3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO.....	52
4. PROCEDURE SPECIFICHE.....	52
5. FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA	52
PARTE SPECIALE I – REATI AMBIENTALI	53
1. REATI PRESUPPOSTO.....	53
2. PROCESSI A RISCHIO	58
3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO.....	58
4. PROCEDURE SPECIFICHE.....	58
5. FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA	58
ALLEGATO	59

PARTE GENERALE

1. PREMESSA

Il presente documento costituisce il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito anche "Modello") adottato dal Consiglio di Amministrazione di IN.CO.FIN S.r.l. (di seguito anche "IN.CO.FIN" o la "Società") al fine di prevenire il rischio di commissione dei reati di cui al D.Lgs. n. 231/2001 (di seguito anche il "Decreto").

I destinatari del presente Modello sono tutti coloro che operano per il conseguimento degli obiettivi della Società e quindi i componenti degli Organi Sociali e del *management*, i dipendenti nonché i soggetti esterni con i quali la stessa intrattiene rapporti di natura commerciale (*partner* commerciali, fornitori e consulenti, clienti, ecc.).

2. FONTI NORMATIVE DI RIFERIMENTO

- D.Lgs. n. 231 dell'8 giugno 2001 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300);
- Legge n. 409 del 23 novembre 2001, art. 6 (Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro - introduzione dell'art. 25 *bis* del D.Lgs. n. 231/2001);
- D.Lgs. n. 61 dell'11 aprile 2002, art. 3 (Disciplina degli illeciti penali e amministrativi riguardanti le società commerciali, a norma dell'articolo 11 della legge 3 ottobre 2001, n. 366 - introduzione dell'art. 25 *ter* del D.Lgs. n. 231/2001);
- Legge n. 7 del 14 gennaio 2003, art. 3 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale per la repressione del finanziamento al terrorismo, sottoscritta a New York il 9 dicembre 1999 e la relativa normativa internazionale - introduzione dell'art. 25 *quater* del D.Lgs. n. 231/2001);
- Legge n. 228 dell'11 agosto 2003, art. 5 (Misure contro la tratta di persone - introduzione dell'art. 25 *quinqies* del D.Lgs. n. 231/2001);
- Legge n. 62 del 18 aprile 2005, art. 9 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004 - introduzione dell'art. 25 *sexies* del D.Lgs. n. 231/2001);
- Legge n. 7 del 9 gennaio 2006, art. 8 (Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili - introduzione dell'art. 25 *quater.1* del D.Lgs. n. 231/2001);
- Legge n. 38 del 6 febbraio 2006, art. 10 (Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo internet - modifica all'art. 25 *quinqies* del D.Lgs. n. 231/2001);
- Legge n. 146 del 16 marzo 2006, art. 10 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale);
- Legge n. 123 del 3 agosto 2007, art. 9 (Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro - introduzione dell'art. 25 *septies* del D.Lgs. n. 231/2001);

- D.Lgs. n. 231 del 21 novembre 2007, art. 63 (Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione), successivamente modificato dall'art. 32 del Decreto Legge n. 112 del 25 giugno 2008 (introduzione dell'art. 25 *octies* del D.Lgs. n. 231/2001);
- Legge n. 48 del 18 marzo 2008, art. 7 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, del 23 novembre 2001, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno - introduzione dell'art. 24 *bis* del D.Lgs. n. 231/2001);
- D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 (Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);
- Legge n. 94 del 15 luglio 2009, art. 2 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica - introduzione dell'art. 24 *ter* del D.Lgs. n. 231/2001);
- Legge n. 99 del 23 luglio 2009, art. 15 (Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia - modifica dell'art. 25 *bis* ed introduzione degli artt. 25 *bis.1* e 25 *novies* del D.Lgs. n. 231/2001);
- Legge n. 116 del 3 agosto 2009, art. 4 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall'Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 con risoluzione n. 58/4 - art. 25 *decies* del D.Lgs. n. 231/2001);
- D.Lgs. n. 106 del 3 agosto 2009 (Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);
- D.Lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE);
- Legge n. 96 del 4 giugno 2010 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge Comunitaria 2009);
- Legge n. 122 del 30 luglio 2010 (modifica degli artt. n. 49 e 58 del D.Lgs. n. 231 del 21 novembre 2007);
- Legge n. 136 del 13 agosto 2010 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al governo in materia di normativa antimafia);
- D.Lgs. n. 121 del 7 luglio 2011 (Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni - art. 25 *undecies* del D.Lgs. n. 231/2001);
- D.Lgs. n. 138 del 13 agosto 2011 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo);
- D.Lgs. n. 109 del 16 luglio 2012 (Attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare);

- Legge n. 190 del 28 novembre 2012 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione);
- D.Lgs. n. 39 del 4 marzo 2014 (Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI);
- Legge n. 62 del 17 aprile 2014 (Modifica dell'art. 416-ter del codice penale in materia di scambio elettorale politico-mafioso);
- Legge n. 186 del 15 dicembre 2014 (Disposizioni in materia di emersione e rientro dei capitali detenuti all'estero nonché il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di auto-riciclaggio);
- Legge n. 68 del 22 maggio 2015 (Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente);
- Legge n. 69 del 27 maggio 2015 (Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio);
- Legge n. 199 del 29 ottobre 2016 (Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo);
- D.Lgs. n. 38/2017 (Attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato).

3. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001

3.1 IL REGIME DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI EX D.LGS. N. 231/2001

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica” (di seguito anche il “Decreto”), a norma dell’art. 11 della Legge 29 settembre 200, n. 300, ha introdotto per la prima volta nel nostro ordinamento la **responsabilità in sede penale** degli enti per la commissione o tentata commissione dei reati previsti dal Decreto (“reati presupposto”) nell’interesse o a vantaggio degli enti stessi.

In particolare, il Decreto disciplina la responsabilità della persona giuridica derivante dalla commissione o tentata commissione di determinate fattispecie di reato previste dal Decreto, esponendola anche a rischi di natura penale, considerando in particolare che:

- a) consegue alla commissione o tentata commissione di reati;
- b) l’accertamento della responsabilità avviene nell’ambito del processo penale;
- c) prevede l’applicazione di sanzioni mutate dal sistema penale.

Tale responsabilità si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato ovvero tentato di realizzare materialmente il fatto illecito. L’ente potrà quindi essere dichiarato responsabile, anche se la persona fisica che ha commesso il reato non è imputabile ovvero non è stata individuata, oppure se il reato si estingue per una causa diversa dall’amnistia.

Gli illeciti previsti dal Decreto sono rappresentati nella seguente tabella:

Fattispecie illecita	D.Lgs. n. 231/2001
Reati di indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un Ente Pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un Ente Pubblico	art. 24
Reati di concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione	art. 25
Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento	art. 25 bis
Reati societari e corruzione fra privati ¹	art. 25 ter
Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico	art. 25 quater
Reati di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili	art. 25 quater. 1
Delitti contro la persona individuale ²	art. 25 quinquies
Reati e illeciti amministrativi di abuso del mercato ³	art. 25 sexies
Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro	art. 25 septies

¹ Inclusa la fattispecie illecita di istigazione alla corruzione tra privati, recentemente introdotta dal D.Lgs. n. 38/2017 “Attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato”.

² Inclusa la fattispecie illecita di c.d. “caporalato”, recentemente introdotta dalla L. 199/2016 “Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo”.

³ Inclusi gli illeciti amministrativi di cui agli artt. 187-bis e 187-ter del D.Lgs. n. 58/1998 e s.m.i. (TUF).

Fattispecie illecita	D.Lgs. n. 231/2001
Reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché reato di autoriciclaggio	art. 25 <i>octies</i>
Delitti informatici e trattamento illecito dei dati	art. 24 <i>bis</i>
Delitti di criminalità organizzata	art. 24 <i>ter</i>
Delitti contro l'industria e il commercio	art. 25 <i>bis.1</i>
Delitti in violazione del diritto di autore	art. 25 <i>novies</i>
Reato di induzione a non rendere o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	art. 25 <i>decies</i>
Reati ambientali	art. 25 <i>undecies</i>
Delitto di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	art. 25 <i>duodecies</i>
Reati transnazionali	Cfr. nota 4

I **presupposti** perché un ente possa incorrere in tale responsabilità sono:

- a) che un soggetto che riveste funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione all'interno della sua struttura (soggetto in *posizione apicale*), ovvero, un soggetto sottoposto alla direzione e alla vigilanza di un apicale (soggetto in *posizione sub-apicale*) abbia commesso uno dei reati previsti dal Decreto;
- b) che il reato sia stato commesso **nell'interesse o a vantaggio dell'ente**;
- c) che il reato commesso dalle persone fisiche costituisca espressione della politica aziendale, ovvero, derivi da una "colpa di organizzazione".

Si evidenzia che la responsabilità dell'ente sorge soltanto in occasione della realizzazione o tentata commissione di determinati tipi di illeciti da parte di soggetti legati a vario titolo all'ente e solo nelle ipotesi che la condotta illecita sia stata realizzata nell'interesse o a vantaggio dello stesso. Dunque, non soltanto allorché il comportamento illecito abbia determinato un vantaggio, patrimoniale o meno, ma anche nell'ipotesi in cui, pur in assenza di tale concreto risultato, il fatto-reato trovi ragione nell'interesse ovvero nel vantaggio dell'ente.

Nel caso di commissione o di tentata commissione dei reati presupposto, sono pertanto previste le seguenti **misure sanzionatorie irrogabili all'ente** e commisurate alla gravità dell'illecito commesso:

- sanzioni pecuniarie fino ad un massimo di 1.549.000 Euro, fatto salvo quanto disposto, in materia di *market abuse*, dall'art. 25-sexies, comma 2, e più in generale, dagli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 231/2001 (reiterazione, pluralità di illeciti);
- sanzioni interdittive (applicabili anche come misura cautelare) per un periodo compreso tra tre mesi e due anni, fatto salvo quanto disposto dall'art. 16 del Decreto "Sanzioni interdittive applicate in via definitiva" (interdizione dall'esercizio delle attività; sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi, sussidi e revoca di quelli concessi; divieto di pubblicizzare beni e servizi);

⁴ Non inseriti nel *corpus* del Decreto *de quo*, sono espressamente richiamati dalla Legge n. 146 del 16 marzo 2006 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001".

- confisca dell'oggetto del reato (sequestro conservativo, in sede cautelare);
- pubblicazione della sentenza (nel caso di applicazione di una sanzione interdittiva).

Gli articoli 6 e 7 del citato Decreto, nell'introdurre il suddetto regime di responsabilità, prevedono, tuttavia, una forma specifica di **esonero** da detta responsabilità; in particolare, nel caso di **illeciti commessi o tentati da soggetti in posizione apicale** (art. 6 del Decreto), l'ente è esente da responsabilità se dimostra che:

- a) l'organo dirigente ha **adottato** ed efficacemente **attuato**, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli, nonché di curare il loro aggiornamento, è stato affidato a un **organismo dell'ente** dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo (**Organismo di Vigilanza** o "OdV");
- c) le persone hanno commesso il reato eludendo **fraudolentemente i modelli** di organizzazione, gestione e controllo;
- d) non vi sia stata **omessa o insufficiente vigilanza** da parte dell'Organismo di Vigilanza di cui alla precedente lettera b).

Il Decreto prevede, inoltre, che - in relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, i Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo debbano rispondere alle seguenti esigenze:

- a) individuare le **attività** nel cui ambito **possono essere commessi reati**;
- b) prevedere **specifici protocolli** diretti a **programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni** dell'ente **in relazione ai reati da prevenire**;
- c) individuare **modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati**;
- d) prevedere **obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare** sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- e) introdurre un **sistema disciplinare idoneo** a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Nel caso di **illeciti commessi da soggetti in posizione sub-apicale** (art. 7 del Decreto), l'ente è esente da responsabilità se i soggetti apicali hanno correttamente adempiuto ai propri obblighi di direzione e di vigilanza. In ogni caso, è esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione e di vigilanza se l'ente, prima della commissione dell'illecito, ha adottato ed efficacemente attuato un Modello idoneo a prevenire la commissione di illeciti della specie di quello verificatosi.

È opportuno precisare che la legge prevede l'adozione del modello di organizzazione, gestione e controllo in termini facoltativi e non obbligatori. **La mancata adozione** non è soggetta, perciò, ad alcuna sanzione, ma **espone l'ente alla responsabilità per gli illeciti realizzati da amministratori e dipendenti**. Pertanto, nonostante l'adozione del modello da parte dell'azienda risulti essere facoltativa, di fatto essa diviene obbligatoria se si vuole beneficiare dell'esenzione dalla responsabilità di compimento del reato.

Infine, soprattutto in termini probatori l'esenzione può essere avvalorata anche attraverso la produzione della documentazione delle fasi volte alla definizione e formalizzazione del modello.

3.2 DELITTI TENTATI

Nei casi di delitti tentati⁵, indicati nel Capo I del D.Lgs. n. 231/2001 (artt. da 24 a 25 *duodecies*), le sanzioni pecuniarie e le sanzioni interdittive sono ridotte da un terzo alla metà, mentre l'ente non risponde quando impedisce volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento (art. 26 del D.Lgs. n. 231/2001).

3.3 REATI COMMESSI ALL'ESTERO

Secondo quanto espressamente previsto dall'art. 4 del Decreto, l'ente può essere chiamato a rispondere sul territorio dello Stato italiano per i reati ivi contemplati commessi all'estero. I presupposti su cui si fonda la responsabilità dell'ente per i reati commessi all'estero sono:

- i. il reato deve essere commesso all'estero da un soggetto funzionalmente legato all'ente, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D.Lgs. n. 231/2001;
- ii. l'ente deve avere la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano;
- iii. l'ente può rispondere solo nei casi e alle condizioni previste dagli artt. 7, 8, 9, 10 c.p.. Il rinvio agli artt. da 7 a 10 c.p. è da coordinare con le previsioni degli articoli da 24 a 25 *novies* del D.Lgs. n. 231/2001, sicché - anche in ossequio al principio di legalità di cui all'art. 2 del Decreto - a fronte della serie di reati menzionati dagli artt. da 7 a 10 c.p. - l'ente potrà rispondere soltanto di quelli per i quali la sua responsabilità sia prevista da una disposizione legislativa ad *hoc*;
- iv. sussistendo i casi e le condizioni di cui ai predetti articoli del codice penale, nei confronti dell'ente non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

3.4 LINEE GUIDA DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA

L'art. 6, comma 3, del D.Lgs. n. 231/2001 stabilisce che i Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui al comma 2 del Decreto, sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della Giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare, entro trenta giorni, osservazioni sulla idoneità dei Modelli a prevenire i reati.

Nella predisposizione del presente documento, IN.CO.FIN ha fatto riferimento, in particolare, alle *"Linee guida per la costruzione dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231"* aggiornate da Confindustria a marzo 2014 e approvate dal Ministero della Giustizia in data 21 luglio 2014. I punti fondamentali che tali Linee Guida, aventi carattere generale, individuano nella costruzione dei Modelli possono essere così sintetizzati:

- identificazione dei rischi reato legati allo svolgimento dell'attività aziendale;
- identificazione di un Organismo di Vigilanza, nonché dei relativi requisiti, compiti, poteri e obblighi di informazione;

⁵ Secondo l'art. 56, comma 1 c.p. risponde di delitto tentato: *"Chi compie atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere un delitto (...) se l'azione non si compie o l'evento non si verifica"*.

- predisposizione di un sistema di controllo interno ragionevolmente in grado di prevenire o ridurre il rischio di commissione dei reati, tra cui meccanismi di proceduralizzazione delle decisioni (adozione di appositi protocolli/procedure).

4. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

4.1. REQUISITI GENERALI

L'obiettivo di IN.CO.FIN è quello di definire e di implementare un proprio efficace **Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo** al fine di garantire condizioni di **correttezza** e **trasparenza** nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, nonché di beneficiare dell'esenzione dalla responsabilità prevista dal Decreto (artt. 6 e 7) nel caso di commissione ovvero di tentata commissione di illeciti a vantaggio della Società.

Lo **scopo** del Modello di IN.CO.FIN, integrato dal Codice Etico, è la predisposizione di un **sistema strutturato e organico di procedure ed attività di controllo** finalizzate alla riduzione del rischio che siano commessi o tentati degli illeciti, da parte dei soggetti legati a vario titolo alla Società.

Il Modello adottato dalla Società risponde alle seguenti esigenze:

1. individuare le **attività** nel cui ambito esiste la possibilità che vengano commessi i reati previsti dal Decreto;
2. prevedere **specifiche procedure** (o protocolli) dirette a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società;
3. individuare modalità di **gestione delle risorse finanziarie** idonee a impedire la commissione di tali reati;
4. prevedere **obblighi di informazione** nei confronti dell'Organismo di Vigilanza deputato a monitorare il funzionamento e l'osservanza del Modello;
5. introdurre un **sistema disciplinare** interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

I principi contenuti nel presente Modello devono condurre, innanzitutto, a determinare una piena consapevolezza tra i dipendenti, gli Organi Sociali, i fornitori e i collaboratori esterni che:

- a) l'**ipotesi di commettere qualsiasi illecito è fortemente condannata da IN.CO.FIN** anche quando apparentemente quest'ultima potrebbe trarne un vantaggio;
- b) l'adozione di comportamenti non conformi alle prescrizioni di legge e alla normativa interna aziendale espone al rischio di **conseguenze penalmente rilevanti non solo gli autori dell'illecito, ma anche IN.CO.FIN**;
- c) IN.CO.FIN intende censurare fattivamente ogni comportamento illecito attraverso una **costante attività di verifica** affidata all'Organismo di Vigilanza e la comminazione di **sanzioni disciplinari o contrattuali** nel caso di violazione delle prescrizioni contenute nel presente Modello (principi generali di comportamento, presidi operativi, normativa interna aziendale).

4.2 ATTIVITÀ PROPEDEUTICHE ALLA PREDISPOSIZIONE DEL MODELLO

La predisposizione del Modello è subordinata ad un preventivo processo di *risk assessment* che si è articolato nelle seguenti attività:

- identificazione dei potenziali rischi di commissione o di tentata commissione degli illeciti previsti dal D.Lgs. n. 231/2001 nell'ambito dei processi gestiti dalla Società ("**rischio inerente**");
- individuazione dei **presidi** adottati dalla Società idonei a prevenire la commissione di illeciti;
- valutazione del "**rischio residuo**" (determinato come rischiosità inerente al netto dei presidi esistenti);
- eventuale **individuazione di interventi organizzativi** volti ad allineare, attraverso il rafforzamento dei presidi esistenti, il livello di rischiosità residua al livello di esposizione al rischio ritenuto accettabile dal *management* della Società (*risk tolerance*), anche in funzione della ferma volontà di IN.CO.FIN di rispettare appieno i dettami del Decreto.

Il *risk assessment* è un processo iterativo: al fine di aggiornare tempestivamente il Modello esso dovrà essere ripetuto ogni qual volta interverranno modifiche normative ovvero modifiche dell'attività svolta dalla Società, in grado di incidere sul livello di esposizione della stessa al potenziale rischio di commissione di illeciti.

4.3 PRINCIPI REGOLATORI DEL MODELLO

Per la predisposizione e implementazione del proprio Modello, IN.CO.FIN ha definito:

- **regole comportamentali** idonee a garantire l'esercizio delle attività aziendali nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e dell'integrità del patrimonio aziendale;
- una chiara e formalizzata **assegnazione di poteri e di responsabilità e livelli autorizzativi**, coerenti con le mansioni attribuite;
- **documentazione normativa** per le singole attività aziendali.

In particolare il **sistema delle deleghe e dei poteri di firma** prevede che:

- le **deleghe e i poteri di firma** conferiti siano **coerenti con la posizione organizzativa** ed aggiornati in conseguenza di eventuali variazioni della stessa;
- i **poteri** specificati nel sistema in oggetto siano **allineati e coerenti con gli obiettivi della Società**;
- siano assegnate **autonomia decisionale e di spesa adeguate alla funzione** e ai compiti conferiti;
- in ogni delega siano **specificati i poteri del delegato** e il soggetto cui il delegato riporta.

La **normativa aziendale interna** prevede che:

- vengano definite e regolamentate le **modalità e le tempistiche** di svolgimento delle attività aziendali identificate a rischio di commissione di reati;
- sia garantita, ove possibile, l'**oggettività dei processi decisionali**;

- siano definite le attività di **sensibilizzazione e diffusione** a tutti i livelli della Società dei principi generali e delle procedure specifiche, al fine di minimizzare la manifestazione dei reati previsti dalle disposizioni normative;
- sia garantita la **separazione delle funzioni**, per cui l'autorizzazione all'effettuazione di una operazione deve essere sotto la responsabilità diversa da chi contabilizza, esegue operativamente o controlla l'operazione. Tale principio deve contemperare l'obiettivo di efficiente gestione dell'attività aziendale;
- sia garantita la **tracciabilità delle operazioni** (sia legate alle attività operative che a quelle di controllo), volta ad assicurare che ogni operazione, transazione e/o azione sia verificabile, documentata, coerente e congrua;
- sia predisposto un efficace **sistema dei controlli interni** a più livelli, che assicuri un'adeguata e tempestiva attività di monitoraggio sulla completezza, veridicità, correttezza e accuratezza delle informazioni e dei dati circolarizzati all'interno della Società e all'esterno di essa, nonché la riservatezza nella trasmissione degli stessi.

4.4. AGGIORNAMENTO, MODIFICHE E INTEGRAZIONI DEL MODELLO

OMISSIS

5. L'ORGANISMO DI VIGILANZA

5.1 STRUTTURA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

In base a quanto previsto dal Decreto, l'organo di controllo deve essere interno alla Società (art. 6 comma 1, lettera b) e dotato di autonomi poteri di iniziativa e di verifica; all'Organismo di Vigilanza (anche "OdV") è affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento.

Il Consiglio di Amministrazione di IN.CO.FIN S.r.l. ha approvato all'unanimità la costituzione dell'Organismo di Vigilanza, così composto:

Ruolo nell'Organismo di Vigilanza	Ruolo societario / aziendale ricoperto	Nome e Cognome
Presidente	Professionista esterno	Federica Donini
Membro	Professionista esterno	Roberto Scibetta

L'Organismo di Vigilanza ha una durata triennale. Tale Organo, il cui mandato può essere rinnovato, rimane in funzione in ogni caso fino alla nomina dei successori.

La modifica della composizione dell'Organismo di Vigilanza e la revoca del suo incarico sono di competenza del Consiglio di Amministrazione della Società.

L'Organismo di Vigilanza si riunisce almeno due volte all'anno; è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti tra i quali dovrà essere necessariamente presente il Presidente.

Le delibere sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale la determinazione assunta dal Presidente.

I membri dell'OdV pongono in essere, anche in via disgiunta, le azioni necessarie per l'attuazione delle decisioni assunte collegialmente.

L'Organismo di Vigilanza deve essere dotato delle seguenti caratteristiche:

- **indipendenza ed autonomia** dai vertici operativi della Società, al fine di garantire l'imparzialità e la possibilità di operare anche quando esso sia chiamato a vigilare sull'applicazione del Modello da parte del vertice. Al fine di rispettare i requisiti di autonomia e indipendenza è auspicata la presenza tra i componenti dell'OdV di membri di provenienza esterna. In generale, non è identificabile come membro esterno chi:
 - direttamente o indirettamente controlla la Società o è in grado di esercitare su di essa un'influenza notevole;
 - è, o è stato nei tre esercizi precedenti, un esponente di rilievo della Società, di altre società del Gruppo ovvero di una società che la controlla o è in grado di esercitare su di essa un'influenza notevole;
 - direttamente o indirettamente, ha, o ha avuto nell'esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale con la Società, o con società del medesimo Gruppo ovvero con un soggetto che controlla la Società o è in grado di esercitare su di essa un'influenza notevole;
 - è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente al *network* della società incaricata delle attività di revisione.

- **professionalità**, per garantirne le capacità di azione in un contesto che richiede spiccate doti di valutazione, di gestione dei rischi ed analisi delle procedure, nonché competenze in ambito di organizzazione aziendale, di amministrazione, di finanza e di diritto; si tratta di tecniche specialistiche proprie di chi svolge attività di controllo, ma anche consulenziale.
- **continuità di azione**, volta a garantire la costante ed efficace attività di monitoraggio e di aggiornamento del Modello.

In conformità ai principi stabiliti dal Decreto non è consentito affidare in *outsourcing* le attività di controllo interno. E' possibile solo affidare all'esterno (a soggetti terzi che posseggano le specifiche competenze necessarie per la migliore esecuzione dell'incarico) compiti di natura tecnica, ovvero l'esecuzione di attività di verifica a supporto dell'azione dell'Organismo di Vigilanza, cui permane in via esclusiva la responsabilità complessiva per la vigilanza sul Modello.

L'Organismo di Vigilanza, per garantire l'efficace esercizio della sua funzione e la continuità della sua azione, deve essere titolare di una propria autonoma disponibilità di spesa, rapportata ad ipotesi di interventi straordinari, urgenti e riservati.

A tal fine il Consiglio di Amministrazione di IN.CO.FIN provvede a dotare l'OdV di un fondo adeguato - da impiegare esclusivamente per le spese che questo dovrà sostenere nell'esercizio delle sue funzioni - attraverso l'assegnazione di un *budget* riservato, argomentando eventuali differenze, in termini di risorse finanziarie concesse, rispetto alle richieste avanzate dall'OdV.

L'eventuale utilizzo del *budget* di spesa deve essere oggetto di un'apposita informativa periodica al Consiglio di Amministrazione della Società.

5.2 FUNZIONI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

All'OdV sono assegnati i seguenti compiti:

1. **vigilare sull'adeguatezza e sull'efficacia del Modello;**
2. **promuovere** la conoscenza e la puntuale attuazione dei principi contenuti nel Modello e nel Codice Etico, individuando con il supporto delle Funzioni aziendali competenti gli **interventi formativi e di comunicazione** più opportuni;
3. **vigilare sull'osservanza del Modello** da parte degli organi sociali, del *management*, di tutti i dipendenti, nonché delle controparti commerciali esterne alla Società:
 1. programmando le attività di verifica;
 2. effettuando controlli (pianificati e non pianificati) sulle attività od operazioni individuate nelle aree a rischio e procedendo alla loro formalizzazione (verifica dell'aggiornamento e del rispetto della normativa aziendale interna, del sistema di deleghe e poteri di firma in termini di coerenza tra le responsabilità e i poteri conferiti e le attività espletate, della conoscenza del Modello, etc.);
 3. effettuando, qualora lo ritenga opportuno, incontri con gli organi sociali, finalizzati a confrontarsi, verificare e relazionare in merito alle attività di *compliance* della Società al Decreto;
4. **promuovere l'attivazione di provvedimenti disciplinari** in caso di violazioni accertate del Modello;

5. curare l'**aggiornamento del Modello**:

1. valutando le modifiche organizzative/gestionali e gli adeguamenti legislativi delle norme cogenti, in termini di loro impatto sul Modello;
 2. predisponendo misure idonee al fine di mantenere aggiornata la mappatura delle aree a rischio;
 3. valutando con la collaborazione delle Funzioni competenti, le iniziative propedeutiche all'aggiornamento del Modello;
 4. proponendo al CdA, le modifiche al Modello, rese necessarie da significative violazioni delle prescrizioni, da mutamenti dell'organizzazione, da interventi legislativi che ne richiedano l'adeguamento o dall'effettiva / tentata commissione di reati;
6. **garantire un flusso di informazioni verso i vertici della Società (CdA)**, tramite la redazione e la distribuzione di apposita reportistica periodica;
7. **predisporre un efficace ed efficiente sistema di comunicazione interna** al fine di ottenere il riporto di informazioni rilevanti ai sensi del Decreto (ad es.: flussi informativi a carattere periodico ovvero al verificarsi di determinati eventi, trasmessi a cura delle Funzioni aziendali, segnalazione di possibili violazioni e/o inosservanze del Modello).

Ai fini dello svolgimento degli adempimenti sopra elencati, all'Organismo è attribuita la **facoltà** di:

- **accedere senza restrizioni e senza obbligo di preavviso a tutte le informazioni aziendali** che lo stesso reputi rilevanti per la sua attività;
- **ricorrere a professionisti esterni** (soggetti terzi che posseggano le specifiche competenze necessarie per la migliore esecuzione dell'incarico) per compiti di natura tecnica, ovvero per l'esecuzione di attività di verifica a supporto dell'azione dell'OdV, a cui fa capo in via esclusiva la responsabilità complessiva per la vigilanza sul Modello;
- **richiedere che qualsiasi Funzione aziendale fornisca tempestivamente le informazioni**, i dati e/o le notizie idonee ad individuare aspetti connessi alle varie attività aziendali, rilevanti ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, nonché a verificare l'effettiva attuazione del Modello da parte delle strutture organizzative aziendali.

5.3 FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

Ai sensi dell'art. 6, comma 2, lettera d) del Decreto, viene istituito l'**obbligo di informazione verso l'OdV** affinché tale organo possa vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello.

I flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza sono raggruppabili nelle due seguenti categorie:

- **flussi informativi** da effettuarsi al verificarsi di **particolari eventi**;
- **flussi informativi periodici**.

Con riferimento alla prima tipologia di flussi informativi, devono essere segnalate senza ritardo all'OdV:

- eventuali **segnalazioni** dalle quali emergano atti od omissioni contrari al Codice Etico, al Modello e alle norme previste dal Decreto;

- i **provvedimenti e/o notizie provenienti da ogni Autorità Giudiziaria**, dai quali emerge lo svolgimento di indagini per illeciti ai sensi del Decreto in cui possa essere coinvolta la Società;
- le **richieste di assistenza legale** inoltrate dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario nei loro confronti ai sensi del Decreto;
- i **procedimenti disciplinari** e le eventuali sanzioni comminate nei confronti dei dipendenti, oppure dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni.
- le notizie di eventuale **avvio di visite ispettive** presso la Società da parte di enti della **Pubblica Amministrazione**;
- i **verbali predisposti da esponenti degli Enti Pubblici** nell'ambito di ispezioni dagli stessi condotte presso le sedi della Società (a prescindere dal fatto che a seguito delle verifiche condotte siano emersi o meno rilievi);
- ogni eventuale **modifica dell'assetto organizzativo** della Società, delle **attività** dalla stessa svolte, del **sistema di deleghe e poteri di firma** adottato, nonché della **normativa aziendale interna**.

In relazione alle eventuali segnalazioni di violazioni, sopra menzionate, valgono le seguenti **prescrizioni di carattere generale**:

- l'OdV **indaga e valuta le segnalazioni** eventualmente ricevute, provvedendo a promuovere, qualora ritenuto necessario, l'attivazione di adeguati **provvedimenti** coerentemente con quanto stabilito dal sistema sanzionatorio adottato dalla Banca in materia di D.Lgs. n. 231/2001;
- i **segnalanti in buona fede** sono **garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione** ed in ogni caso è **assicurata la riservatezza dell'identità del segnalante**, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Banca o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

Con riferimento alla **seconda tipologia di flussi**, si evidenzia che l'Organismo di Vigilanza svolge le proprie attività di controllo anche mediante l'analisi di **flussi informativi periodici** pervenuti dai Responsabili delle Funzioni aziendali competenti. Tali flussi, ritenuti rilevanti in tema di *compliance* della Società al Decreto, sono riepilogati nella sezione finale delle singole Parti Speciali del presente documento.

I flussi informativi devono essere trasmessi direttamente all'OdV, all'**indirizzo di posta elettronica dedicato e allo stesso riservato**:

odv@incofin.it;

In caso di segnalazione di violazioni, è possibile ricorrere alternativamente al seguente canale comunicativo:

casella postale:

Alla cortese attenzione dell'Organismo di Vigilanza di IN.CO.FIN S.r.l.

c/o IN.CO.FIN S.r.l., Via Gabba Fratelli 1, 20121, Milano.

5.4 FLUSSI INFORMATIVI DALL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Al fine di garantire la sua piena autonomia e indipendenza, l'OdV riporta direttamente al CdA:

- mediante relazione scritta, circa lo stato di attuazione del Modello, con particolare riferimento agli esiti dell'attività di vigilanza espletata durante l'anno ed agli interventi opportuni per l'implementazione del Modello;
- trasmettendo il piano annuale delle verifiche predisposto per l'anno in corso (*Audit Plan*).

L'OdV potrà essere convocato in ogni momento dal Consiglio di Amministrazione per riferire su particolari eventi o situazioni relative all'efficacia ed all'efficienza del Modello; potrà altresì in ogni momento chiedere di essere sentito dal Consiglio di Amministrazione qualora ritenga opportuno un esame o un intervento del suddetto organo circa l'adeguatezza del Modello.

Ogni informazione, segnalazione, *report* previsti nel presente Modello sono conservati dall'OdV in un apposito archivio (elettronico o cartaceo) per un periodo di dieci anni.

6. LA DIFFUSIONE DEL MODELLO

6.1 INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEI DIPENDENTI

Ai fini di una piena *compliance* al D.Lgs. n. 231/2001, è obiettivo di IN.CO.FIN assicurare la più adeguata diffusione delle regole di comportamento e di condotta contenute nel Modello, sia tra le risorse già presenti in azienda sia tra quelle da inserire.

L'attività di informazione e formazione in tale ambito è supervisionata dall'Organismo di Vigilanza della Società.

A tutti i dipendenti è resa disponibile una copia del Codice Etico e del Modello. In fase di assunzione del personale viene raccolto l'impegno formale del singolo dipendente a rispettare i contenuti dei suddetti documenti preventivamente resi disponibili.

I dipendenti sono tempestivamente resi edotti di ogni eventuale aggiornamento apportato al Codice Etico e al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.

Al personale interno alla Società è periodicamente erogata, inoltre, specifica attività formativa in materia di D.Lgs. n. 231/2001. L'attività di *training* è assicurata, in particolare, a seguito di modifiche intervenute nei documenti in oggetto (Modello e Codice Etico).

6.2 INFORMAZIONE ALLE CONTROPARTI ESTERNE

Le controparti esterne (clienti, fornitori, ecc.) devono essere informate in merito ai presidi adottati da IN.CO.FIN per la prevenzione dei rischi-reato ex D.Lgs. n. 231/2001.

A tal fine, la Società provvede a diffondere tra le controparti il Codice Etico e un estratto del Modello (contenente le sezioni di competenza) attraverso la distribuzione *one-to-one* degli stessi documenti e/o la loro pubblicazione sul sito *web* aziendale.

Resta a discrezione del vertice aziendale l'eventuale previsione di clausole contrattuali attraverso la cui sottoscrizione le controparti commerciali si impegnano al rispetto delle prescrizioni contenute nei documenti resi disponibili.

7. IL SISTEMA DISCIPLINARE

La definizione di un **sistema di sanzioni** (commisurate alla violazione e dotate di deterrenza) applicabili in caso di violazione delle regole di condotta imposte ai fini della prevenzione dei reati di cui al Decreto, e in generale, delle procedure interne previste dal Modello, rende efficiente l'azione dell'Organismo di Vigilanza ed ha lo scopo di garantire l'effettività del Modello stesso.

La definizione di tale sistema disciplinare costituisce, infatti, un requisito essenziale del Modello ai fini dell'essenzialità rispetto alla responsabilità della Società.

L'applicazione del sistema disciplinare e delle relative sanzioni è indipendente dallo svolgimento e dall'esito del procedimento penale eventualmente avviato dall'Autorità Giudiziaria nel caso in cui il comportamento da censurare valga anche ad integrare una fattispecie di reato rilevante ai sensi del Decreto. Infatti, le regole di condotta imposte dal Modello sono assunte dalla Società in piena autonomia, indipendentemente dal fatto che eventuali condotte possano determinare l'illecito e che l'Autorità Giudiziaria intenda perseguire tale illecito.

Nella definizione del sistema sanzionatorio, è necessario tenere conto dei seguenti fattori:

- il sistema deve operare in base al **principio della gradualità**, comminando sanzioni proporzionate alla carica ricoperta dal responsabile dell'infrazione, all'infrazione stessa e all'impatto che questa comporta in termini di esposizione al rischio della Società;
- il sistema non può prescindere dal **rispetto della legislazione vigente**, in particolare dall'art. 2106 del Codice Civile (Sanzioni disciplinari).

7.1 MISURE NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI

La violazione da parte dei dipendenti delle prescrizioni di cui al presente Modello costituisce illecito disciplinare ad opera di questi stessi soggetti.

In conformità con quanto previsto dall'art. 6 del D.Lgs. n. 231/2001, la Società ha introdotto un sistema disciplinare, di seguito illustrato, idoneo a sanzionare il mancato rispetto da parte dei dipendenti delle misure indicate nel Modello, nel rispetto della normativa vigente di riferimento:

- 1) **biasimo inflitto verbalmente** per le mancanze lievi;
- 2) **biasimo inflitto per iscritto** nei casi di recidiva delle infrazioni di cui al precedente punto 1;
- 3) **multa** in misura non eccedente l'importo di 4 ore della normale retribuzione;
- 4) **sospensione dalla retribuzione** e dal servizio per un massimo di giorni 10;
- 5) **licenziamento** disciplinare senza preavviso e con le altre conseguenze di ragione e di legge.

In particolare, incorre nel provvedimento del "**biasimo inflitto verbalmente**" il dipendente che:

- violi le procedure interne previste dal presente Modello (ad esempio che non osservi le procedure prescritte, ometta di dare comunicazione all'Organismo di Vigilanza delle informazioni prescritte, ometta di svolgere i controlli previsti dalle procedure, etc.) o adotti, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, dovendosi ravvisare in tali comportamenti una "non osservanza delle disposizioni portate a conoscenza dalle società con disposizioni di servizio o altro mezzo idoneo".

Incorre nel provvedimento del “**biasimo inflitto per iscritto**” il dipendente che:

- violi più volte le procedure interne previste dal presente Modello o adottati, nell’espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento più volte non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, prima ancora che dette mancanze siano state singolarmente accertate e contestate, dovendosi ravvisare in tali comportamenti la ripetuta effettuazione della “non osservanza delle disposizioni portate a conoscenza delle società con disposizioni di servizio o altro mezzo idoneo”.

Incorre nel provvedimento della “**multa**” il dipendente che:

- esegue con negligenza le procedure interne previste dal presente Modello o adottando, nell’espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, dovendosi ravvisare in tali comportamenti la determinazione di una situazione di pericolo per l’integrità dei beni delle società o il compimento di atti contrari ai suoi interessi parimenti derivanti dalla “non osservanza delle disposizioni portate a conoscenza dalle società con disposizioni di servizio o altro mezzo idoneo” di cui al punto 1) del Codice Disciplinare.

Incorre nel provvedimento della “**sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di 10 giorni**” il dipendente che:

- nel violare le procedure interne previste dal presente Modello o adottando, nell’espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, nonché compiendo atti contrari all’interesse di IN.CO.FIN, arrechi danno alle società o la esponga a una situazione oggettiva di pericolo all’integrità dei beni delle società, dovendosi ravvisare in tali comportamenti la determinazione di un danno o di una situazione di pericolo per l’integrità dei beni delle società o il compimento di atti contrari ai sui interessi parimenti derivanti dalla “non osservanza delle disposizioni portate a conoscenza dalle società con disposizioni di servizio o altro mezzo idoneo”.

Incorre nel provvedimento del “**licenziamento disciplinare**” il dipendente che:

- adottati, nell’espletamento delle attività nelle aree a rischio un comportamento palesemente in violazione alle prescrizioni del presente Modello e tale da determinare la concreta applicazione a carico delle società di misure previste dal Decreto, dovendosi ravvisare in tale comportamento il compimento di “atti tali da far venire meno radicalmente la fiducia della Società nei suoi confronti”, ovvero il verificarsi delle mancanze richiamate ai punti precedenti con la determinazione di un grave pregiudizio per la società.

In caso di violazione del Modello si avvia una procedura di accertamento delle responsabilità del dipendente interessato. Qualora dall’attività di accertamento emerga un’effettiva violazione dovuta alla responsabilità del dipendente, si procede all’irrogazione delle sanzioni disciplinari identificate, nel rispetto del principio di gradualità. In ogni caso, gli esiti della procedura di accertamento sono tempestivamente comunicati all’OdV.

Restano ferme – e si intendono qui richiamate – tutte le previsioni di cui all’art. 7 dello Statuto dei Lavoratori, tra cui:

- l’obbligo – in relazione all’applicazione di qualunque provvedimento disciplinare – della previa contestazione dell’addebito al dipendente e dell’ascolto di quest’ultimo in ordine alla sua difesa;
- l’obbligo – salvo che per il richiamo verbale – che la contestazione sia fatta per iscritto e che il provvedimento non sia emanato se non decorsi 5 giorni dalla contestazione dell’addebito (nel corso dei quali il dipendente potrà presentare le sue giustificazioni);
- l’obbligo di motivare al dipendente e di comunicare per iscritto la comminazione del provvedimento.

Le sanzioni e l’eventuale richiesta di risarcimento dei danni, verranno commisurate al livello di responsabilità ed autonomia del dipendente, all’eventuale esistenza di precedenti disciplinari a carico dello stesso, all’intenzionalità del suo comportamento, nonché alla gravità del medesimo, con ciò intendendosi il livello di rischio a cui le società possono ragionevolmente ritenersi esposte – ai sensi e per gli effetti del Decreto – a seguito della condotta censurata.

Il sistema disciplinare è soggetto a costante verifica e valutazione da parte dell’Organismo di Vigilanza e del Direttore Amministrazione, Finanza e Controllo, rimanendo quest’ultimo responsabile della concreta applicazione delle misure disciplinari qui delineate su eventuale segnalazione dell’Organismo di Vigilanza e sentito il vertice aziendale.

7.2 MISURE NEI CONFRONTI DEI DIRIGENTI

In caso di violazione, da parte di dirigenti di IN.CO.FIN

delle procedure previste dal presente Modello o di adozione, nell’espletamento di attività connesse alle aree a rischio, di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, la Società provvede ad applicare nei confronti dei responsabili le misure più idonee in conformità con quanto previsto dalla normativa vigente di riferimento per i dirigenti dipendenti di aziende del Commercio, Turismo e dei Servizi.

Le sanzioni e l’eventuale richiesta di risarcimento dei danni, verranno commisurate al livello di responsabilità del dirigente, all’eventuale esistenza di precedenti disciplinari a carico dello stesso, all’intenzionalità del suo comportamento, nonché alla gravità del medesimo, con ciò intendendosi il livello di rischio a cui la Società può ragionevolmente ritenersi esposta – ai sensi e per gli effetti del Decreto – a seguito della condotta censurata.

7.3 MISURE NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI

In caso di violazione del Modello da parte di uno o più membri di un Consiglio di Amministrazione, l’Organismo di Vigilanza informa l’intero Consiglio di Amministrazione affinché assumano gli opportuni provvedimenti ai sensi delle leggi vigenti.

Le sanzioni nei confronti degli Amministratori devono essere parametrize alla gravità dell’infrazione commessa: a titolo meramente esemplificativo, potrà essere deliberato un provvedimento formale di biasimo, la revoca (totale o parziale) delle deleghe operative eventualmente conferite; fino alla convocazione dell’Assemblea degli azionisti per proporre la

revoca dell'Amministratore ai sensi dell'art. 2383, co. 3, c.c. ("Nomina e revoca degli Amministratori") e l'eventuale azione di responsabilità.

7.4 MISURE NEI CONFRONTI DELLE CONTROPARTI ESTERNE

Ogni violazione da parte delle controparti commerciali delle prescrizioni al cui rispetto le stesse sono tenute, è sanzionata secondo quanto eventualmente previsto dalle specifiche clausole contrattuali inserite nei relativi contratti o nelle lettere di incarico, e può determinare la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, ovvero l'esercizio della facoltà di recesso anche senza preavviso dal rapporto stesso. Resta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora dal comportamento censurabile derivino danni concreti alla Società, come nel caso di applicazione alla stessa da parte del giudice delle misure previste dal Decreto.

8. LA DESCRIZIONE DELLA SOCIETÀ8.1 ATTIVITÀ SVOLTA

OMISSIS

8.2 STRUTTURA DI GOVERNANCE E CONTROLLO

OMISSIS

9. INTEGRAZIONE TRA IL MODELLO ORGANIZZATIVO ED IL CODICE ETICO

Nonostante il Modello, per le finalità che esso intende perseguire in attuazione delle disposizioni riportate nel Decreto, presenti una portata diversa rispetto a quella propria del Codice Etico, le prescrizioni contenute nei due documenti sono tra loro integrate.

Sotto tale profilo, infatti:

- il **Codice Etico** rappresenta uno strumento adottato in via autonoma e suscettibile di applicazione sul piano generale da parte della Società allo scopo di esprimere valori e principi di “deontologia aziendale” che riconosce come propri e sui quali richiama l’osservanza da parte dei principali portatori di interesse o *stakeholder* (amministratori, azionisti, clienti, collaboratori esterni, dipendenti, fornitori, banche, ecc.);
- il **Modello** risponde invece a specifiche prescrizioni contenute nel Decreto, finalizzate a prevenire la commissione di particolari tipologie di reati (per fatti che, commessi apparentemente a vantaggio o nell’interesse della Società, possono comportare una responsabilità amministrativa in base a disposizioni del Decreto medesimo).

LE PARTI SPECIALI

Il presente Modello contiene una Parte Speciale per ciascuna categoria di reato presupposto prevista dal Decreto per la quale sono emersi profili di rischio nell'ambito delle attività di *risk assessment*.

L'obiettivo delle Parti Speciali è quello di fornire a tutti i destinatari del Modello delle regole di condotta finalizzate a prevenire la commissione dei reati in esse considerati.

Le Parti Speciali comprendono:

- a) l'elenco dei **reati presupposto** disciplinati dal Decreto;
- b) la rappresentazione delle **aree aziendali** esposte al rischio di commissione dei reati presupposto;
- c) i **processi aziendali** esposti al rischio di commissione dei reati presupposto;
- d) i **principi generali di comportamento** da seguire per la prevenzione del rischio di commissione dei reati;
- e) le **procedure specifiche** che i destinatari sono chiamati a osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- f) i **flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza**, finalizzati a garantire un costante monitoraggio dei processi esposti a rischio.

Ciascuna Parte Speciale prevede l'espresso divieto a carico degli Amministratori, dei Dirigenti, dei Responsabili di funzione e più in generale dei dipendenti di IN.CO.FIN di:

- tenere comportamenti che possano portare alla commissione di uno dei reati presupposto;
- tenere comportamenti che, sebbene non risultino tali da costituire di per sé fattispecie di reato, possano diventare potenzialmente rischiosi;
- violare i principi generali di comportamento e le procedure specifiche previste in ciascuna Parte Speciale.

OMISSIS

PARTE SPECIALE A - REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

La presente Parte Speciale “A” intende disciplinare i comportamenti posti in essere dagli Amministratori, dai Dirigenti, dai Responsabili di funzione e dai dipendenti (“destinatari”) al fine di prevenire il rischio di commissione dei reati contro la Pubblica Amministrazione.

I reati presupposto contenuti nella presente Parte Speciale sono disciplinati dagli articoli 24 e 25 del Decreto.

Per una maggiore chiarezza espositiva di seguito si richiamano gli articoli del codice penale che definiscono rispettivamente la figura di “pubblico ufficiale” e di “persona incaricata di pubblico servizio”:

Art. 357 c.p. – Nozione del pubblico ufficiale

“Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa.

Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi e certificativi”.

Art. 358 c.p. – Nozione di persona incaricata di pubblico servizio

“Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, presentano un pubblico servizio.

Per pubblico servizio deve intendersi un’attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale”.

1. REATI PRESUPPOSTO

Art. 24 – Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico

L’Art. 24 del D.Lgs. n. 231/2001 comprende i seguenti reati previsti dal **codice penale**:

- **Art. 316-bis. Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico** – Presupposto del reato in esame è l’avvenuta erogazione da parte di un ente pubblico in favore di un soggetto attivo di una somma per la realizzazione di opere di interesse pubblico. Ai sensi dell’art. 316 bis c.p. risponde a tale reato chiunque, estraneo alla Pubblica Amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato, da un altro ente pubblico o dalla Comunità Europea contributi, sovvenzioni o finanziamenti per la realizzazione di opere o per lo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina a dette attività.
- **Art. 316-ter. Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato** – Presupposto del reato è che l’erogazione pubblica sia conseguita a mezzo dell’esibizione di documentazione falsa ovvero per l’omissione di informazioni dovute. La Società sarà chiamata a rispondere in

sede penale ove la condotta illecita sia stata posta in essere dai suoi funzionari, in tal modo assicurando all'istituto un finanziamento al quale non avrebbe diritto.

- **Art. 640. Truffa a danno dello Stato o di altro ente pubblico** – Si verificano gli estremi di tale reato quando un soggetto, inducendo taluno in errore con artifici o raggiri, procuri a sé o a terzi un ingiusto profitto con danno altrui. La truffa è aggravata quando è commessa ai danni dello Stato o di altro ente pubblico.
- **Art. 640-bis. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche** – Presupposto del reato è che la truffa riguardi l'erogazione di contributi, finanziamenti, mutui agevolati ed altre erogazioni concesse da parte dello Stato, di enti pubblici o della Comunità Europea. Si rinvia a quanto osservato nei casi previsti agli artt. 316-ter e 640 del c.p.. Si pensi ad esempio a truffe perpetuate ai danni di enti previdenziali, ovvero amministrazioni locali o ripartizioni di queste, attraverso dichiarazioni mendaci o altre condotte fraudolente.
- **Art. 640-ter. Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico** – La fattispecie in esame è diretta a reprimere le ipotesi di illecito arricchimento conseguito attraverso l'impiego fraudolento di un sistema informatico, fenomeno che si verifica ogniqualvolta si attui un'interferenza con il regolare svolgimento di un processo di elaborazione di dati al fine di ottenere, come conseguenza della alterazione del risultato della elaborazione, uno spostamento patrimoniale ingiustificato o un ingiusto profitto con l'altrui danno. Quanto alla condotta essa consiste in qualsiasi alterazione del funzionamento di un sistema informatico, senza averne il diritto, su dati, informazioni o programmi contenuti nel sistema o ad esso pertinenti, procurando in tal modo a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno. Il reato è aggravato se commesso ai danni dello Stato o di altro ente pubblico.

Art. 25 – Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione

All'interno di tale fattispecie si possono prevedere i seguenti reati disciplinati dal **codice penale**:

- **Art. 317. Concussione** – Commette tale reato il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare a o promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità.
- **Art. 318. Corruzione per l'esercizio della funzione** – Commette tale reato il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa. Di tale illecito rispondono sia il corruttore sia il pubblico ufficiale corrotto.
- **Art. 319. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio** – Il reato si configura nel momento in cui il pubblico ufficiale per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa.
- **Art. 319-bis. Circostanze aggravanti** – Aumento della pena se il reato ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata la Pubblica Amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene.
- **Art. 319-ter. Corruzione in atti giudiziari** – Si caratterizza rispetto a quelli precedenti sotto il profilo del dolo specifico. Risponderà del reato in esame, la Società che coinvolta in un processo il cui esito negativo potrebbe recargli un grave danno patrimoniale, decida di corrompere il giudice incaricato del processo al fine di conseguire un risultato favorevole.

- **Art. 319-quater. Induzione indebita a dare o promettere utilità** – Commette tale reato il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità. È punito anche chi dà o promette denaro o altra utilità.
- **Art. 320. Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio** – Le disposizioni relative alla corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio, così come quelle inerenti alla corruzione per un atto d'ufficio (in tal caso solo se il soggetto riveste la qualifica di pubblico impiegato).
- **Art. 322. Istigazione alla corruzione** – Tale reato può riguardare un atto d'ufficio: in tal caso ne risponde chiunque offre o promette denaro o altre utilità non dovute ad un pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualifica di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto dell'ufficio o del servizio, sempre che l'offerta o la promessa non sia accettata. Il reato, inoltre, può riguardare un atto contrario ai doveri d'ufficio: in tal caso ne risponde chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuta ad un pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio con qualifica di pubblico impiegato, per indurlo ad omettere o ritardare un atto d'ufficio o di servizio, sempre che l'offerta o la promessa non sia accettata.
- **Art. 322-bis. Peculato⁶, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri** – Tale articolo estende i menzionati reati anche a tutti i membri di organi della Comunità Europea, nonché ai funzionari della Comunità Europea e di Stati esteri.

Si ricorda che il reato di corruzione si distingue da quello di concussione per il fatto che, in quest'ultimo caso, il pubblico ufficiale si giova dello stato di paura o timore nel soggetto passivo atto a viziare o elidere la volontà; nell'ipotesi di corruzione, invece, privato e pubblico agente operano su un piano di sostanziale parità, concludendo un vero e proprio accordo. Relativamente alla distinzione tra il reato di concussione e il reato di induzione indebita a dare o promettere utilità, si evidenzia che il fatto costitutivo di questa seconda fattispecie è rappresentato dalla coartazione della volontà del privato realizzata attraverso l'“induzione” dello stesso e non attraverso la “costrizione” tipica del reato di concussione. In particolare, l'illecito dell'induzione indebita a dare o promettere utilità si realizza quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio prospetta al soggetto privato un male ingiusto, in modo univoco anche meramente implicito, inducendolo, per effetto di un'attività persuasiva e di suggestione tacita, a dare o promettere utilità, a lui o a un terzo, al fine di evitare un male peggiore. La costrizione implica, invece, attraverso una maggiore pressione psichica, la prospettazione di un male ingiusto alla vittima che rimane, tuttavia, libera di scegliere se subire il male minacciato ovvero soddisfare l'illecita richiesta.

Per la Società sono previste sanzioni pecuniarie da 100 a 800 quote (da 25.800 Euro a 1.239.200 Euro) e sanzioni interdittive ex art. 9, comma 2 del D.Lgs. n. 231/2001, per un periodo da tre mesi a due anni.

⁶ Ai sensi dell'articolo 314 c.p. il reato di peculato si configura ove il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, avendo il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altre cose mobili altrui per ragioni legate al proprio ufficio o servizio, se ne appropri.

2. PROCESSI A RISCHIO

OMISSIS

3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

OMISSIS

4. PROCEDURE SPECIFICHE

OMISSIS

5. FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

OMISSIS

PARTE SPECIALE B – REATI SOCIETARI

La presente Parte Speciale “B” intende disciplinare i comportamenti posti in essere dagli Amministratori, dai Dirigenti, dai Responsabili di funzione e dai dipendenti (“destinatari”) al fine di prevenire il rischio di commissione dei Reati Societari.

I reati presupposto contenuti nella presente Parte Speciale sono disciplinati dall’articolo 25 *ter* del Decreto.

1. REATI PRESUPPOSTO

Art. 25 *ter* – Reati societari e corruzione tra privati

L’art. 3 del D.Lgs. 61/2002 ha introdotto l’art. 25 *ter* del D.Lgs. 231/2001, all’interno del quale sono richiamati i seguenti articoli del Codice Civile:

- **Art. 2621. False comunicazioni sociali** - Si tratta di un reato di pericolo concreto che si realizza attraverso la consapevole esposizione nelle comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, di fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero attraverso l’omissione di fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società o del Gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore.
- **Art. 2621 bis c.c. – Fatti di lieve entità** – La fattispecie in esame costituisce una circostanza attenuante nella commissione del reato di false comunicazione sociali di cui all’articolo 2621 del c.c., nel caso in cui, salvo che costituiscano più grave reato, i fatti in esso previsti, siano di lieve entità, in considerazione della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta. Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui sopra quando i fatti di cui all’articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell’articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.
- **Art. 2622 c.c. – False comunicazioni sociali delle società quotate** – Si Tratta di un reato di pericolo concreto che si realizza attraverso l’esposizione nelle comunicazioni sociali previste dalla legge per le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell’Unione Europea, di fatti materiali non rispondenti al vero ovvero attraverso l’omissione di fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società o del Gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore.

Alle società di cui sopra sono equiparate:

- 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell’Unione europea;
- 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;
- 3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell’Unione europea;

4) Le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.

Le disposizioni di cui sopra si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla Società per conto di terzi.

- **Art. 2625. Impedito controllo** – Il reato viene commesso dagli amministratori che, occultando i documenti o con altri idonei artifici, impediscano o comunque ostacolino lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci od a altri organi sociali.
- **Art. 2626. Indebita restituzione dei conferimenti** – La fattispecie in esame sanziona una condotta idonea a determinare un pregiudizio per la società, risolvendosi in una forma di aggressione al capitale sociale, a vantaggio dei soci.
- **Art. 2627. Illegale ripartizione degli utili e delle riserve** – Il reato in esame consiste nella sottrazione di una parte del capitale sociale a quella che, per legge, è la sua destinazione naturale, ossia la funzione di strumento per il conseguimento dell'utile sociale e di garanzia dei creditori.
- **Art. 2628. Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali** – Si mira a tutelare l'integrità e l'effettività del capitale sociale e delle riserve non distribuibili per legge. Benché non vi sia un divieto assoluto in merito alle operazioni di *buy back*, la normativa vigente lascia trasparire la diffidenza del legislatore in merito a tali pratiche.
- **Art. 2629. Operazioni in pregiudizio dei creditori** – Il reato si configura qualora i creditori societari subiscano un danno risultante dalla riduzione del capitale societario, dalla fusione con altre Società o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge (reato di evento) e cagionando danno ai creditori.
- **Art. 2629 bis. Omessa comunicazione del conflitto di interessi** – Il reato si configura quando l'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro stato dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391 c.c. ossia quando uno dei soggetti di cui prima ha in una determinata operazione, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello della Società, non ne dà debita comunicazione agli altri amministratori e non si astiene dal partecipare alle deliberazioni riguardanti l'operazione stessa, arrecando danno alla Società o a terzi.
- **Art. 2632. Formazione fittizia del capitale** – Tale reato si perfeziona nel caso in cui gli amministratori e i soci conferenti formino o aumentino fittiziamente il capitale della Società mediante attribuzione di azioni o quote sociali in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti dei beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.
- **Art. 2633. Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori** – il reato può essere commesso dai liquidatori della società che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori.
- **Art. 2635. Corruzione tra privati** – il reato è commesso quando gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di

fedeltà; la pena si applica anche se il fatto è commesso da chi, nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato, esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo e/o da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza degli uni o degli altri. È punito inoltre chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti a tutte le persone sopra indicate.

- **Art. 2635 bis. Istigazione alla corruzione tra privati** – il reato è commesso da chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovute agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà. La pena prevista si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.
- **Art. 2636. Illecita influenza sull'assemblea** – Il reato si attua qualora con atti simulati o con frode si determini la maggioranza in assemblea allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto. Tale reato può essere commesso da chiunque ("reato comune"), e quindi anche da soggetti esterni alla Società.
- **Art. 2637. Aggiotaggio** – Il reato si realizza attraverso la diffusione di notizie false o attraverso la realizzazione di operazioni o artifici che provochino una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati.
- **Art. 2638. Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza** – Tale reato può essere commesso dagli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare.

Per la società sono previste sanzioni pecuniarie da 100 a 600 quote (da 25.800 Euro a 929.400 Euro) e, per i reati ex art. 2635 e 2635 *bis* del Codice Civile, sanzioni interdittive ex art. 9, comma 2 del D.Lgs. n. 231/2001.

2. PROCESSI A RISCHIO

OMISSIS

3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

OMISSIS

4. PROCEDURE SPECIFICHE

OMISSIS

5. FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

OMISSIS

PARTE SPECIALE C – REATI TRANSNAZIONALI

La presente Parte Speciale “C” intende disciplinare i comportamenti posti in essere dagli Amministratori, dai Dirigenti, dai Responsabili di funzione e dai dipendenti (“destinatari”) al fine di prevenire il rischio di commissione dei reati transnazionali.

I reati presupposto contenuti nella presente Parte Speciale sono disciplinati dall’art. 10 della L. 146/2006 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall’Assemblea generale il 15 Novembre 2000 ed il 31 Maggio 2001”.

1. REATI PRESUPPOSTO

L’art. 10 della L. 146/2006 annovera le fattispecie di reato di seguito indicate:

- **reati associativi:**
 - **Art. 416 c.p. – Associazione per delinquere** – Associazione realizzata da tre o più persone allo scopo di commettere più delitti.
 - **Art. 416 bis c.p. – Associazione di tipo mafioso** – Associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone. L’associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasioni di consultazioni elettorali.
 - **Art. 291 quater del Testo Unico di cui al DPR n. 43/1973** – Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri.
 - **Art. 74 del Testo Unico di cui al DPR n. 309/1990** – Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope.
- **reati concernenti il traffico di immigrati:**
 - **Art. 12 D.Lgs. n. 286/1998 – Disposizioni contro le immigrazioni clandestine** – Reato commesso dal soggetto che, al fine di trarre profitto anche indiretto, compie atti diretti a procurare l’ingresso di taluno nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del presente testo unico, ovvero a procurare l’ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente.
- **reati di intralcio alla giustizia:**
 - **Art. 377 bis c.p. – Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria** – Reato commesso dal soggetto che, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti l’autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere.

- **Art. 378 c.p. – Favoreggiamento personale** – Reato commesso dal soggetto che, a seguito del verificarsi di un delitto per il quale la legge stabilisce la pena di morte o l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità, o a sottrarsi alle ricerche di questa.

Per la Società sono previste sanzioni pecuniarie da 100 a 1000 quote (da 25.800 Euro a 1.549.000 Euro) e sanzioni interdittive (ad eccezione dei reati di intralcio alla giustizia, per i quali è prevista la sola sanzione pecuniaria) che vanno da tre mesi a due anni.

2. PROCESSI A RISCHIO

OMISSIS

3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

OMISSIS

4. PROCEDURE SPECIFICHE

OMISSIS

5. FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

OMISSIS

PARTE SPECIALE D – REATI CONTRARI ALLA SALUTE E ALLA SICUREZZA SUL LAVORO

Al fine di prevenire il potenziale rischio di commissione dei reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro, la presente Parte Speciale “D” intende disciplinare i comportamenti e le azioni al cui rispetto sono tenuti gli Amministratori, i Dirigenti, i responsabili di Funzione, i dipendenti e tutte le figure aziendali coinvolte nelle attività di gestione della salute e della sicurezza sul lavoro, coerentemente con quanto previsto dalla normativa di riferimento (“destinatari”).

I reati presupposto contenuti nella presente Parte Speciale sono disciplinati dall’articolo 25 *septies* del Decreto.

1. REATI PRESUPPOSTO

Art. 25 septies – Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro

I reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro sono disciplinati all’art. 25 septies del D.Lgs. n. 231/2001, che, in seguito alla modifica introdotta dall’art. 300 del D.Lgs. n. 81/2008, "Attuazione dell’art. 1 della L. n. 123/2007", comprende le seguenti fattispecie di reato previste dal codice penale:

- **Art. 589 c.p. – Omicidio colposo:**
 - a) **commesso con violazione delle disposizioni di cui all’art. 55 del D.Lgs. n. 81/2008** – Reato che si configura qualora si cagioni per colpa la morte di una persona, in caso di omessa valutazione dei rischi, mancata o parziale formalizzazione o aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), ovvero mancata nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP);
 - b) **commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro** – Reato che si configura qualora si cagioni per colpa la morte di una persona, in violazione delle norme sulla sicurezza.

- **Art. 590 c.p. – Lesioni personali colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro** – Reato che si configura qualora si cagioni per colpa una lesione personale, in violazione delle norme sulla sicurezza.

Con specifico riferimento alle **lesioni personali**, si evidenzia che le stesse si definiscono:

- **gravi**, se dal fatto deriva: una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un’incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni; l’indebolimento permanente di un senso o di un organo;
- **gravissime**, se dal fatto deriva: una malattia certamente o probabilmente insanabile; la perdita di un senso; la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l’arto inservibile, ovvero la perdita dell’uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella; la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

Per la società sono previste sanzioni pecuniarie da 250 a 1000 quote (da 64.500 Euro fino a 1.549.000 Euro) e sanzioni interdittive non inferiori a tre mesi e fino ad un anno.

2. PROCESSI A RISCHIO

OMISSIS

3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

OMISSIS

4. PROCEDURE SPECIFICHE

OMISSIS

5. Flussi Informativi verso l'Organismo di Vigilanza

OMISSIS

PARTE SPECIALE E – REATI DI RICICLAGGIO E DI AUTORICICLAGGIO

La presente Parte Speciale “E” intende disciplinare i comportamenti posti in essere dagli Amministratori, dai Dirigenti, dai Responsabili di funzione e dai dipendenti (“destinatari”) al fine di prevenire il rischio di commissione dei reati di riciclaggio e di autoriciclaggio.

I reati presupposto contenuti nella presente Parte Speciale sono disciplinati dall’articolo 25 *octies* del Decreto.

1. REATI PRESUPPOSTO

Art. 25 octies – Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio

L’art. 67 del D.Lgs. 231/2007, “Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione”, ha introdotto l’art. 25 *octies* del D.Lgs. 231/2001, che richiama i seguenti articoli del codice penale:

- **Art. 648 c.p. Ricettazione** – il reato si configura quando il soggetto, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare;
- **Art. 648 bis c.p. Riciclaggio** – il reato si configura quando il soggetto sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l’identificazione della loro provenienza delittuosa;
- **Art. 648 ter c.p. Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita** – il reato si configura quando il soggetto impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.

La Legge n. 186 del 15 dicembre 2014, “*Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio*”, ha introdotto, all’art. 25 *octies* del Decreto, la fattispecie illecita di **autoriciclaggio** disciplinata dall’art. 648 ter.1 c.p. e di seguito illustrata:

- **Art. 648 ter.1 c.p. – Reato di autoriciclaggio** – Tale articolo prevede che sia punto chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l’identificazione della loro provenienza delittuosa.

Il primo comma dell’art. 648 ter.1 del Codice Penale prevede che la persona fisica che commette un reato di autoriciclaggio sia punita con la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da Euro 5.000 a Euro 25.000.

Al secondo comma del medesimo articolo è indicato che si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da Euro 2.500 a Euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Al terzo comma dell'art. 648 ter.1 del Codice Penale, inoltre, è specificato come trovino comunque applicazione le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.

L'articolo in analisi prosegue indicando che:

- Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.
- La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.
- La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.
- Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648, di seguito riportato: *“...Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando (648 bis) l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile (85) o non è punibile (46, 379, 649) ovvero quando manchi una condizione di procedibilità (336-346 c.p.p.) riferita a tale delitto.”*

In caso di commissione dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio, per la Società sono previste sanzioni pecuniarie da 200 a 1.000 quote (da 51.600 Euro a 1.549.000 Euro) e sanzioni interdittive ex art. 9, comma 2 del D.Lgs. n. 231/2001, per un periodo da tre mesi a due anni.

Reato di autoriciclaggio

In merito alla concreta applicabilità della condotta illecita in esame alle società sono emersi da subito differenti profili interpretativi. In particolare, essendo presente nella norma un generico riferimento ai delitti non colposi, la dottrina si è divisa tra: *i)* chi ritiene che la nuova fattispecie non richieda particolari interventi di aggiornamento dei modelli di organizzazione, gestione e controllo, in quanto il reato fonte assume rilievo ai fini della responsabilità della società solo se già incluso nel perimetro del Decreto; *ii)* chi, all'opposto, è dell'avviso che il reato fonte rilevi anche quando sia posto in essere tramite la commissione di fattispecie dolose non comprese nell'attuale perimetro del Decreto.

Seguire questa seconda interpretazione comporterebbe senza dubbio un sensibile impatto sullo sforzo richiesto ai destinatari del Decreto. Le società sarebbero di fatto chiamate - in fase di *risk assessment* e di costruzione delle relative cautele - a tenere conto di una vastità di potenziali condotte illecite tra loro eterogenee, che rischierebbe di rendere inefficace qualsiasi Modello.

Inoltre, come rilevato da Confindustria: *“l'interpretazione estensiva sembra violare le fondamentali garanzie di tutela previste dal Decreto 231. Infatti, in attuazione del principio di legalità in esso previsto, - l'ente non può essere ritenuto responsabile per un fatto costituente reato se la sua responsabilità amministrativa in relazione a quel reato e le relative sanzioni non sono espressamente previste da una legge entrata in vigore prima della commissione del fatto - (art. 2 del Decreto)”*.

Parallelamente è utile qui richiamare la recente pronuncia della Suprema Corte (Cassazione Penale, Sezione VI sentenza n. 3635 del 24 gennaio 2014) in riferimento alle fattispecie illecite dei delitti associativi (artt. 416 e 416 bis c.p.) per le quali il Legislatore ha adottato un meccanismo di rinvio indeterminato simile a quello introdotto per il reato di autoriciclaggio. In particolare, la Suprema Corte, chiamata a pronunciarsi in merito alla presentazione di un ricorso avverso un provvedimento di sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente, ha ritenuto fondato tale ricorso adducendo, tra le altre, le seguenti motivazioni: *i) occorre rilevare come “l’impostazione ricostruttiva seguita dal provvedimento impugnato sia inficiata da un vizio di fondo, laddove si è ritenuto di valorizzare, ai fini della responsabilità amministrativa delle società ricorrenti, una serie di fattispecie di reato – omissis – del tutto estranee al tassativo catalogo dei reati presupposto dell’illecito dell’ente collettivo e come tali oggettivamente inidonee, ex art. 2, 5, 24 ss. del D.Lgs. n. 231/2001, a fondarne la stessa imputazione di responsabilità”; ii) “né la rilevanza di quelle fattispecie può essere indirettamente recuperata, ai fini della individuazione del profitto confiscabile, nella diversa prospettiva di una loro imputazione quali delitti-scopo del reato associativo contestato – omissis – poiché in tal modo la norma incriminatrice di cui all’art. 416 c.p. – omissis – si trasformerebbe, in violazione del principio di tassatività del sistema sanzionatorio contemplato dal D.Lgs. n. 231/2001, in una disposizione “aperta”, dal contenuto elastico, potenzialmente idoneo a ricomprendere nel novero dei reati presupposto qualsiasi fattispecie di reato, con il pericolo di un’ingiustificata dilatazione dell’area di potenziale responsabilità dell’ente collettivo, i cui organi direttivi, peraltro, verrebbero in tal modo costretti ad adottare su basi di assoluta incertezza, e nella totale assenza di criteri di riferimento, i modelli di organizzazione e di gestione previsti dall’art. 6 del citato D.Lgs., scomparendone di fatto ogni efficacia in relazione agli auspicati fini di prevenzione”.*

Nonostante l’interpretazione “restrittiva” in merito ai possibili reati fonte dell’autoriciclaggio sopra citata risulti solida dal punto di vista sia giurisprudenziale sia dottrinale, appare opportuno adottare un approccio prudenziale, ampliando la valutazione dell’esposizione al rischio della società almeno ai **delitti tributari** (D.Lgs. n. 74/2000), considerato lo stretto legame esistente tra questi ultimi e la fattispecie di autoriciclaggio, rinvenibile nel contesto normativo in cui la norma in analisi ha trovato origine (Legge n. 186/2014 contenente, tra l’altro, la disciplina della c.d. *voluntary disclosure*).

Riconoscendo gli illeciti tributari come possibile reato fonte dell’autoriciclaggio, sarà necessario non più concentrarsi sulla prevenzione del rischio di reimpiego dei proventi del reato fonte, ma sul rischio di commissione del reato fonte stesso. La scelta di valutare il rischio di commissione dei reati tributari è da intendersi come prudenziale e “*in fieri*”, nel senso che, laddove nello svolgimento delle attività della Società dovesse riscontrarsi un’esposizione al rischio di commissione di ulteriori delitti non colposi – suscettibili di produrre proventi eventualmente rimpiegabili – non compresi nel perimetro del Decreto, si procederà senza indugio a integrare il presente documento di *risk assessment*.

Da ultimo, con riferimento all’applicabilità della fattispecie di autoriciclaggio alle persone giuridiche, si ritiene utile segnalare il permanere di dubbi interpretativi nell’ipotesi, tutt’altro che remota, in cui il reato fonte sia commesso da una risorsa aziendale diversa da quella che in seguito – consapevolmente o inconsapevolmente – mette in atto la condotta di reimpiego del provento illecito nell’attività della società.

Delitti tributari

In considerazione di quanto premesso nel paragrafo relativo al reato di autoriciclaggio, si illustrano di seguito le fattispecie delittuose previste in materia tributaria dal D.Lgs. n. 74/2000 e s.m.i.:

- **Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2)** - è punito chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria;
- **Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3)** - fuori dei casi previsti dall'art. 2, è punito chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente: a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a Euro 30.000; b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al 5% dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a Euro 1.500.000 ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al 5% dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a Euro 30.000. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria. Ai fini della applicazione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali;
- **Dichiarazione infedele (art. 4)** - fuori dei casi previsti dagli artt. 2 e 3, è punito chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente: a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a Euro 150.000; b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al 10% dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore Euro 3.000.000. Non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali. Fuori dei casi indicati nel precedente periodo, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che singolarmente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b);
- **Omessa dichiarazione (art. 5)** - E' punito chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad Euro 50.000. E' punito chiunque non presenta, essendovi obbligato, la

dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad Euro 50.000. Non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto;

- **Emissione di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8)** - è punito chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. L'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato;
- **Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10)** - salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari;
- **Omesso versamento di ritenute dovute o certificate (art. 10 bis)** - è punito chiunque non versa entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta ritenute dovute sulla base della stessa dichiarazione o risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituti, per un ammontare superiore a Euro 150.000 per ciascun periodo d'imposta;
- **Omesso versamento di IVA (art. 10 ter)** - è punito chiunque non versa, entro il termine per il versamento dell'acconto relativo al periodo d'imposta successivo, l'imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla dichiarazione annuale, per un ammontare superiore a Euro 250.000 per ciascun periodo di imposta;
- **Indebita compensazione (art. 10 quater)** - E' punito chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti per un importo annuo superiore a 50.000 Euro. E' punito chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore a 50.000 Euro;
- **Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11)** - E' punito chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore a Euro 50.000, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. È punito chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore a Euro 50.000.

2. PROCESSI A RISCHIO

OMISSIS

3. Principi Generali di Comportamento

OMISSIS

4. PROCEDURE SPECIFICHE

OMISSIS

5. FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

OMISSIS

PARTE SPECIALE F – DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA

La presente Parte Speciale “F” intende disciplinare i comportamenti posti in essere dagli Amministratori, dai Dirigenti, dai Responsabili di funzione e dai dipendenti (“destinatari”) al fine di prevenire il rischio di commissione dei delitti di criminalità organizzata.

I reati presupposto contenuti nella presente Parte Speciale sono disciplinati dall’articolo 24 *ter* del Decreto.

1. REATI PRESUPPOSTO

Art. 24 *ter* – Delitti di criminalità organizzata

L’art. 2, comma 29, della Legge n. 94 del 15 luglio 2009, “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica”, ha introdotto l’art. 24 *ter* del D.Lgs. n. 231/2001: “Delitti di criminalità organizzata”, che richiama i seguenti articoli del codice penale:

- **Art. 416 c.p. Associazione per delinquere** – Associazione realizzata da tre o più persone allo scopo di commettere più delitti;
- **Art. 416 bis c.p. Associazione di tipo mafioso** – Associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone. L’associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasioni di consultazioni elettorali;
- **Art. 416 *ter* c.p. Scambio elettorale politico mafioso** – Ottenimento della promessa di voti per sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali in cambio dell’erogazione di denaro;
- **Art. 630 c.p. Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione** – Sequestro di una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione;
- **Art. 74 Testo Unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope** – Associazione realizzata da tre o più persone al fine di coltivare, produrre, fabbricare, estrarre, raffinare, vendere, offrire o mettere in vendita, cedere, distribuire, commerciare, trasportare, procurare ad altri, inviare, passare o spedire in transito, consegnare per qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope;
- **Art. 407 c.p.p.** – Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo.

Per la Società sono previste sanzioni pecuniarie da 300 a 1000 quote (da 77.400 Euro a 1.549.000 Euro) e sanzioni interdittive, per un periodo da uno a due anni.

2. PROCESSI A RISCHIO

OMISSIS

3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

OMISSIS

4. PROCEDURE SPECIFICHE

OMISSIS

5. FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

OMISSIS

PARTE SPECIALE G – DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

La presente Parte Speciale "G" intende disciplinare i comportamenti posti in essere dagli amministratori, dai dirigenti, dai dipendenti, dai collaboratori, nonché dai fornitori e dai terzi che collaborano con la Società nello svolgimento dei processi a rischio, al fine di prevenire la commissione dei **delitti contro l'industria e il commercio**.

I reati presupposto contenuti nella presente Parte Speciale sono disciplinati dall'art. 25 bis.1 del Decreto.

1. REATI PRESUPPOSTO

Art. 25 bis.1 – Delitti contro l'industria e il commercio

L'art. 15, comma 7, della Legge n. 99 del 23 luglio 2009, "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia", ha apportato modifiche alle norme previste in tema di tutela penale dei diritti di proprietà industriale, introducendo all'interno del Decreto l'art. 25 bis.1, che richiama i seguenti articoli del codice penale:

- **Art. 513 c.p. Turbata libertà dell'industria o del commercio** – utilizzo di violenza ovvero di mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio.
- **Art. 513 bis c.p. Illecita concorrenza con minaccia o violenza** – compimento di atti di concorrenza con violenza o minaccia nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva.
- **Art. 514 c.p. Frodi contro le industrie nazionali** – messa in vendita o altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, di prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagionando un nocumento all'industria nazionale.
- **Art. 515 c.p. Frode nell'esercizio del commercio** – consegna all'acquirente di una cosa mobile per un'altra, ovvero di una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita nell'esercizio di una attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico.
- **Art. 516 c.p. Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine** – messa in vendita o altrimenti in commercio di sostanze alimentari non genuine come genuine.
- **Art. 517 c.p. Vendita di prodotti industriali con segni mendaci** – messa in vendita o altrimenti in circolazione di opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, la provenienza o la qualità dell'opera o del prodotto.
- **Art. 517 ter c.p. Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale** – fabbricazione o utilizzo industriale di oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso.
- **Art. 517 quater c.p. Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari** – contraffazione o alterazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari.

Per la società sono previste sanzioni pecuniarie da 100 a 800 quote (da 25.800 Euro a 1.239.200 Euro) e sanzioni interdittive ove previste, per un periodo non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni.

2. PROCESSI A RISCHIO

OMISSIS

3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

OMISSIS

4. PROCEDURE SPECIFICHE

OMISSIS

5. FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

OMISSIS

PARTE SPECIALE H – INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA

La presente Parte Speciale “H” intende disciplinare i comportamenti posti in essere dagli Amministratori, dai Dirigenti, dai Responsabili di funzione e dai dipendenti (“destinatari”) al fine di prevenire il rischio di commissione del reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria.

I reati presupposto contenuti nella presente Parte Speciale sono disciplinati dall’articolo 25 *decies* del Decreto.

1. REATI PRESUPPOSTO

Art. 25 *decies* – Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria

La Legge n. 116 del 3 agosto 2009, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall’Assemblea generale dell’ONU il 31 ottobre 2003, nonché norme di adeguamento interno e modifiche al codice penale e al codice di procedura penale, all’articolo 4 prevede l’inserimento nel decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 dell’articolo 25 *decies*:

- **Art. 377 bis c.p. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria** – Reato commesso dal soggetto che, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti l’autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere.

In relazione alla commissione del delitto di cui all’art. 377-bis del codice penale, si applica all’ente la sanzione pecuniaria da 100 a 500 quote (da 25.800 Euro a 774.500 Euro).

2. PROCESSI A RISCHIO

OMISSIS

3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

OMISSIS

4. PROCEDURE SPECIFICHE

OMISSIS

5. FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

OMISSIS

PARTE SPECIALE I – REATI AMBIENTALI

La presente Parte Speciale “I” intende disciplinare i comportamenti posti in essere dagli amministratori, dai dirigenti, dai dipendenti e dai collaboratori nonché dai fornitori e dai terzi che collaborano con la Società nello svolgimento dei processi a rischio, al fine di prevenire la commissione dei **reati ambientali**.

I reati presupposto contenuti nella presente Parte Speciale sono disciplinati dall’art. 25 *undecies* del Decreto.

1. REATI PRESUPPOSTO

Art. 25 *undecies* – Reati ambientali

Il D.Lgs. 7 luglio 2011 n. 121, “Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell’ambiente, nonché alla direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all’inquinamento provocato dalle navi e all’introduzione di sanzioni per violazioni”, all’art. 2 prevede l’inserimento dell’art. 25 *undecies* nel D.Lgs. n. 231/2001:

- **Art. 727 bis c.p. - Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette** – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta. Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta.
- **Art. 733 bis c.p. – Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto** – Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione.
- **Art. 137 D. Lgs. n. 152/2006 – Scarico** sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee di sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di versamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall’Italia.
- **Art. 256 D. Lgs. n. 152/2006 – Attività di gestione di rifiuti non autorizzata**, quali: attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione, realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata, effettuazione di attività non consentite di miscelazione di rifiuti e deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi.
- **Art. 257 D. Lgs. n. 152/2006 – Bonifica dei siti**, con particolare riferimento all’inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio.
- **Art. 258 D. Lgs. n. 152/2006 – Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari**, con riferimento alle imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 212, comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTR) di cui all’articolo 188 bis, comma 2, lettera a), ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all’articolo 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti.
- **Art. 259 D.Lgs. n. 152/2006 – Traffico illecito di rifiuti**, quale spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell’art. 2 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o spedizione

di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'art. 1, co. 3, lettere a), b), e) e d), del regolamento stesso.

- **Art. 260 D.Lgs. n. 152/2006 – Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti**, tale reato si configura qualora al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, un soggetto ceda, riceva, trasporti, esporti, importi, o comunque gestisca abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti.
- **Art. 260 bis D.Lgs. n. 152/2006 – Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti**, reato configurabile da un soggetto che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisca false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti o inserisca un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.

Inoltre, il reato è compiuto dal trasportatore che ometta di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda "Sistri - Area Movimentazione" e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti e dal trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda "Sistri - Area Movimentazione" fraudolentemente alterata.

- **Art. 279 D.Lgs. n. 152/2006 – Violazione dei valori limite di emissione:** superamento dei valori limite di emissione che determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.
- **Art. 1, 2, 3 bis e 6, L. n. 150/1992 – Violazioni in materia di commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione e delle norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica**

Chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencati negli Allegati A, B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

- a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;
- b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;
- c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;
- d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;
- e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9

dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;

- f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.

E' vietato a chiunque detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica.

- **Art. 3 L. n. 549/1993 – Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive**

La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla legge sono regolati dalle disposizioni di cui al citato regolamento (CEE) n. 594/91, come modificato ed integrato dal citato regolamento (CEE) n. 3952/92.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla legge, fatto salvo quanto disposto dal citato regolamento (CEE) n. 594/91 come modificato ed integrato dal citato regolamento (CEE) n. 3952/92.

Con decreto del Ministro dell'ambiente, emanato di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, è stabilita la data fino alla quale è comunque consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella A allegata alla legge, recuperate e riportate a titolo, per la manutenzione di apparecchi e di impianti già venduti ed installati alla data di entrata in vigore della legge. La produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione delle sostanze di cui alla tabella B allegata alla legge cessano il 31 dicembre 1999. Entro un anno dalla data in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'Ambiente, emanato di concerto con il Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, su proposta dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, sono individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla citata tabella B relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a quanto previsto dalla presente comma. Fino alla data stabilita con decreto del Ministro dell'ambiente, emanato di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, è comunque consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella B allegata alla legge, recuperate e riportate a titolo, per la manutenzione di apparecchi e impianti

Le imprese che intendono cessare la produzione e l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B allegata alla legge almeno due anni prima della scadenza del termine del 31 dicembre 1999 di cui al comma 4, possono concludere appositi accordi di programma con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministero dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'art. 10.

- **Artt. 8 e 9 D.Lgs. n. 202/2007 - Inquinamento doloso e colposo causato dallo sversamento di sostanze inquinanti in mare ad opera di navi**

Il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso e/o cooperazione, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4.

Fattispecie illecite introdotte dalla Legge n. 68/2015:

- **Art. 452 bis c.p. - Inquinamento ambientale** - è punito chiunque, abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata;
- **Art. 452 quater c.p. - Disastro ambientale** - è punito chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale. Costituiscono disastro ambientale alternativamente: 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo. Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata;
- **Art. 452 quinques c.p. - Delitti colposi contro l'ambiente** - Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452 bis e 452 quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi;
- **Art. 452 sexies c.p. - Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività** - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività;
- **Art. 452 octies c.p. - Delitti associativi aggravati dall'essere diretti alla commissione dei delitti ambientali** - Quando l'associazione di cui all'art. 416 (associazione per delinquere) è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo art. 416 sono aumentate. Quando l'associazione di cui all'art. 416 bis (associazione mafiosa) è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416 bis sono aumentate.

In relazione ai reati di cui all'art. 25 undecies, si applicano all'ente sanzioni pecuniarie da 100 a 1000 quote (da 25.800 Euro a 1.549.000 Euro) e sanzioni interdittive, ove previste, per un periodo non inferiore a tre mesi e fino all'interdizione definitiva.

In materia di tutela ambientale, si evidenzia altresì la disciplina del **reato di combustione illecita di rifiuti**, introdotto nel D.Lgs. n. 152/2006, all'art. 256-*bis*, dal Decreto Legge 10 dicembre 2013, n. 136, recante "Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate", convertito con modificazioni nella Legge 8 febbraio 2014, n. 6.

Sebbene tale illecito non sia specificatamente richiamato dal D.Lgs. n. 231/2001, si ravvisa infatti l'opportunità di tenerne in adeguata considerazione dal momento che lo stesso prevede un'aggravante in caso di commissione del reato nell'ambito dell'attività di un'impresa o comunque di un'attività organizzata e il riconoscimento a carico del titolare dell'impresa di una responsabilità per omessa vigilanza e applicazione delle sanzioni interdittive ex art.9, comma 2 del D.Lgs. n. 231/2001.

- art. 256-bis, commi 1, 2, 3 D.Lgs. n. 152/2006 – Combustione illecita di rifiuti

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque appicca il fuoco a rifiuti abbandonati ovvero depositati in maniera incontrollata in aree non autorizzate è punito con la reclusione da due a cinque anni. Nel caso in cui sia appiccato il fuoco a rifiuti pericolosi, si applica la pena della reclusione da tre a sei anni. Il responsabile è tenuto al ripristino dello stato dei luoghi, al risarcimento del danno ambientale e al pagamento, anche in via di regresso, delle spese per la bonifica.
2. Le stesse pene si applicano a colui che tiene le condotte di cui all'articolo 255, comma 1, e le condotte di reato di cui agli art. 256 e 259 in funzione della successiva combustione illecita di rifiuti.
3. La pena è aumentata di un terzo se il delitto di cui al comma 1 è commesso nell'ambito dell'attività di un'impresa o comunque di un'attività organizzata. Il titolare dell'impresa o il responsabile dell'attività comunque organizzata è responsabile anche sotto l'autonomo profilo dell'omessa vigilanza sull'operato degli autori materiali del delitto comunque riconducibili all'impresa o all'attività stessa; ai predetti titolari d'impresa o responsabili dell'attività si applicano altresì le sanzioni previste dall'art. 9, comma 2, del D.Lgs. n. 231/2001.

2. PROCESSI A RISCHIO

OMISSIS

3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

OMISSIS

4. PROCEDURE SPECIFICHE

OMISSIS

5. FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

OMISSIS

ALLEGATO

OMISSIS